

**CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA nr. .... del .....**

Tra i sottoscritti:

**COMUNE DI Cusano Milanino**, con sede legale in ..... (MI), C.F. .... P.IVA , nella persona del Sindaco ....., nato a .... il ...., nel corso di questo contratto denominato "Comune"

**E**

**A.T.E.S. S.R.L.** con sede in legale in Trezzo sull'Adda G. Pastore 2/4, CF/PIVA 05064840969 - CAP 20056 - CITTA' Trezzo sull'Adda (MI) nella persona dell'amministratore unico, Dott. Ugo Ottaviano Zanello nato a Milano il 16/06/1962 C.F. ZNLGTV62H16F205Y nel corso di questo contratto indicata come " Gestore ".

**PREMESSO**

- Che ATES srl è una Società "in house" a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune è socio;
- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio impianto degli edifici del territorio Comunale e contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici ed architettonici
- Che vista la indisponibilità di diagnosi energetiche contenenti le proposte tecnico-economiche di efficientamento energetico, risulta impossibile nel brevissimo termine disponibile formulare una proposta organica di lungo periodo volta al miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi edificio impianto
- Che per disporre dei dati necessari è opportuno procedere ad un'analisi dettagliata del funzionamento degli impianti al fine di poter redigere una diagnosi energetica completa su tutti gli edifici Comunali
- Che per analizzare completamente il comportamento energetico degli edifici comunali occorre poter disporre di opportune misurazioni attualmente non disponibili
- Che affinché le misurazioni siano significative devono coprire almeno una stagione termica od una parte significativa di essa
- Che Ates dispone delle necessarie competenze per poter procedere alla gestione energetica integrata da un'analisi energetica dettagliata del comportamento energetico degli edifici
- Che Ates nell'ambito della spesa storica si rende disponibile alla realizzazione di una diagnosi energetica preliminare per l'individuazione e quantificazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici

**SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:**

- 1.1 **Oggetto:** Nel quadro degli interventi di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia, di cui alla legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e s.m.i., nonché dalle norme di gestione del riscaldamento in fabbricati, di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, al Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 e n. 311 del 29.12.2006 e con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. P e ripreso nel D.Lgs n. 115 del 30.05.2008 articolo 16 e Titolo III "Disposizioni finali" allegato II, al D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, ed alla Legge n. 90 del 03.08.2013, il Gestore, allo scopo di fornire al Comune, Beni e Servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nell'edificio, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo contemporaneamente al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, stipula con il Comune un contratto di Concessione del Servizio Energia, in riferimento anche alla circ. 273/98E del Ministero delle Finanze, alle condizioni di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto. Sarà in capo al Gestore l'acquisto, la trasformazione e l'uso dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio oltre alla fornitura di energia elettrica ove previsto.
- 1.2 **Luogo di esecuzione del contratto:** le forniture, le opere ed i servizi facenti capo al Gestore di cui al presente contratto dovranno essere eseguite presso:  
**Comune di Cusano Milanino – Immobili Vari di cui all'Allegato A, Art. 1.1**  
Il Comune si riserva la possibilità di estendere il Servizio Energia ad ulteriori stabili comunali ed ad ulteriori servizi energetici quali ad esempio il servizio di funzione degli impianti ed apparati elettrici degli immobili. Le modalità di presa in carico dei nuovi stabili saranno decise dalle parti di comune accordo.
- 1.3 **Durata del contratto:** il contratto avrà durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà termine decorsi dodici mesi. Si prevede la possibilità di procedere ad una eventuale proroga del presente contratto alle medesime condizioni per un periodo massimo di mesi 6.
- 1.4 **Terzo responsabile:** Il Gestore si fa carico della gestione dell'impianto termico assumendo il ruolo di "Terzo Responsabile" dell'esercizio e della

manutenzione, così come previsto dall'art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall'art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall'art. 7 del D.P.R. 551/1999 "Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile", e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 "abilitazione alla conduzione", al D.Lgs. 311/2006, ed effettuerà tutte le operazioni descritte nell'allegato "A" che costituisce parte integrante al presente contratto. All'atto della presa in carico dell'impianto termico viene redatto l'allegato A2, "Verbale di consegna e di presa visione degli impianti termici", che costituisce parte integrante del presente contratto.

- 1.5 **Misurazione dei parametri energetici:** Il gestore fornirà una analisi dettagliata dei consumi relativa agli immobili nel corso della stagione termica ed al termine del periodo di affidamento. Ove presenti misuratori di energia termica dedicati l'analisi sarà effettuata utilizzando la strumentazione presente.
- 1.6 **Altri interventi:** In riferimento al precedente punto 1.5, il Gestore, anche allo scopo di garantire la continuità del servizio degli impianti si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e per efficientamento energetico che dovessero rendersi necessari fino alla concorrenza di **€ 12.000,00 (iva esclusa)**. Resta la facoltà per il Comune di procedere nel corso della durata contrattuale all'affidamento di interventi di efficientamento del sistema edificio impianto o di interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari.
- 1.7 **Risoluzione anticipata:** Il presente contratto non potrà essere risolto anticipatamente, tranne nel caso di gravi inadempienze di una delle parti. In caso di inadempimento da parte del Comune, dovrà essere liquidato al Gestore:
- il saldo delle rate del canone maturate fino al momento della restituzione degli impianti
  - Il valore delle opere di manutenzione straordinaria previste al punto 1.7 effettivamente eseguite

In caso di inadempimento da parte del Gestore il comune riconoscerà al Gestore unicamente la quota parte del canone maturato fino al momento della restituzione degli impianti

1.8 **Controversie:** Ogni controversia avente per oggetto l'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, comprensivo degli allegati è devoluta alla competenza del Foro di Milano con espressa esclusione di ogni concorrente competenza, anche ex art. 20 c.p.c.

1.9 **Detenzione qualificata:** Con la sottoscrizione del presente Contratto di Concessione del Servizio Energia da parte del rappresentante del Comune, il Comune conferisce al Gestore, per il periodo di validità del contratto, la detenzione qualificata delle Centrali Termiche oggetto di questo contratto e degli impianti termici ad esse collegati, che pertanto diventano officine di produzione del Gestore, dei Beni e Servizi descritti al punto 1.1.

..... , li .....

Il Gestore.....

Il Comune .....